

Disposizioni integrative e correttive del [decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59](#), recante attuazione della [direttiva 2006/123/CE](#), relativa ai servizi nel mercato interno.

Art. 14 *Modificazioni all'[articolo 76 del decreto legislativo n. 59 del 2010](#), relativo all'attività di spedizioniere, ed alla [legge 14 novembre 1941, n. 1442](#)*

1. All'[articolo 76 del decreto legislativo n. 59 del 2010](#) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «dichiarazione di inizio di attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attività» e le parole: «articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge»;

b) al comma 3, le parole: «se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'[articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580](#), e dall'[articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581](#), e successive modificazioni, assegnando ad essi la relativa qualifica» sono sostituite dalle seguenti: «e, quelli dei soggetti che l'abilitano, nella posizione REA relativa all'impresa»;

c) il comma 5 è abrogato;

d) al comma 7 è aggiunto in fine il seguente periodo: «È altresì soppressa la Commissione centrale di cui agli [articoli 14, 15, e 16 della legge 14 novembre 1941, n. 1442](#), e le relative funzioni sono assicurate dal Ministero dello sviluppo economico.».

2. Alla [legge 14 novembre 1941, n. 1442](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'[articolo 6](#), comma 3, primo periodo, come modificato dall'[articolo 76 del decreto legislativo n. 59 del 2010](#), le parole: «Il soggetto deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacità finanziaria, comprovati dal limite di 100.000 euro, nel caso di una Società per azioni, nel caso di Società a responsabilità limitata, Società in accomandita semplice, Società in nome collettivo, occorre accertare, attraverso l'esame dell'atto costitutivo e delle eventuali modificazioni, l'ammontare del capitale sociale» sono sostituite dalle seguenti: «L'impresa deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacità finanziaria, comprovati da un capitale sociale sottoscritto e versato di almeno 100.000 euro; nel caso di Società a responsabilità limitata, Società in accomandita semplice, Società in nome collettivo, occorre accertare, attraverso l'esame dell'atto costitutivo e delle eventuali modificazioni, l'ammontare del capitale sociale realmente sottoscritto e versato,»; al secondo periodo, le parole: «Per le ditte individuali» sono sostituite dalle seguenti: «Per le imprese individuali e le società cooperative»;

b) l'[articolo 7](#) è sostituito dal seguente:

«Art. 7 - 1. Quando il richiedente l'iscrizione nell'elenco autorizzato è una società, i certificati di cui alla lettera d) dell'articolo 4 devono riferirsi al presidente, al consigliere delegato o, comunque, alle persone cui è conferita la firma sociale; per le società in accomandita ai soci accomandatari; per le società in nome collettivo a tutti i loro componenti; per le società cooperative e loro consorzi, al presidente o al direttore. I medesimi soggetti, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6, devono possedere i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 6.».
